
	REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	I07
		Rev. 0 del 30.05.13

Art. 1. Disposizioni generali e norme applicabili.....	2
Art. 2. Componenti. Requisiti. Cessazione dall'incarico.....	2
Art. 3. Presidente.....	3
Art. 4. Budget annuale.Impegno di risorse extra budget in casi di eccezionalità e urgenza	3
Art. 5. Convocazione delle riunioni.....	3
Art. 6. Riunioni e delibere	4
Art. 7. Documentazione e archiviazione	4
Art. 8. Flussi informativi.....	4
Art. 9. Verifiche e vigilanza	4
Art. 10. Aggiornamento del modello organizzativo e formazione del personale.....	5
Art. 11. Segnalazioni all'O.d.V.	5
Art. 12. Obblighi di riservatezza	6
Art. 13. Segretario	6
Art. 14. Modifiche al Regolamento	6

Rev.	Data	Motivo	Redatto	Verificato	Approvato
0	30.05.13	1°EMISSIONE	PRESIDENTE DELL'ODV	RSGQ	ODV


	REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	I07
		Rev. 0 del 30.05.13

Art. 1. Disposizioni generali e norme applicabili.

1. Il presente Regolamento è adottato dall'Organismo di Vigilanza (di seguito: O.d.V.) della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito: Fondazione) al fine di disciplinare il proprio funzionamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Modello di organizzazione e gestione della Fondazione (di seguito: M.O.G.) approvato in data 22 giugno 2012.

Art. 2. Componenti. Requisiti. Cessazione dall'incarico.

1. L'O.d.V. della Fondazione è composto da tre soggetti, due esterni e uno interno all'azienda. I componenti dell'O.d.V. devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
2. Al fine di tutelarne l'indipendenza, i componenti dell'O.d.V. non possono essere titolari di alcun potere di amministrazione e di gestione della Fondazione.
3. A tutela della propria indipendenza, il componente dell'O.d.V. -dipendente della Fondazione - è tenuto a segnalare al presidente del medesimo gli ostacoli e i condizionamenti che derivino, nell'esercizio delle funzioni di componente dell'O.d.V., dal suo rapporto di lavoro e dal relativo vincolo di subordinazione. In tali casi, il presidente, previa delibera conforme dell'O.d.V., riferisce al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, proponendo allo stesso l'adozione delle misure idonee ad eliminare tali ostacoli e condizionamenti.
4. I componenti dell'O.d.V. cessano il proprio incarico per rinuncia, decadenza o revoca.
5. La revoca dei componenti dell'O.d.V. compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La revoca può essere deliberata, solo per giusta causa, per i seguenti motivi:
 - a) venir meno di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1;
 - b) inabilitazione, ovvero grave infermità, che rendano il componente inidoneo a svolgere le funzioni di vigilanza;
 - c) grave inadempimento dei doveri di vigilanza di cui all'art. 6 del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
 - d) sentenza definitiva di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati di cui agli artt. 24 e seguenti del d. lgs. n. 231 del 2001 o per reati che facciano venire meno il requisito della onorabilità;
 - e) sentenza definitiva di condanna che preveda l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
6. Ciascun componente dell'O.d.V. può rinunciare in ogni momento all'incarico, con preavviso di almeno un mese, mediante comunicazione scritta al presidente dell'O.d.V. e al presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
7. L'O.d.V. e i suoi componenti sono nominati per un triennio al termine del quale decadono dalla carica; i componenti, laddove nominati in sostituzione di altri, decadono comunque al termine della durata in carica dell'O.d.V..

	REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	I07
		Rev. 0 del 30.05.13

Art. 3. Presidente


1. Il presidente promuove e coordina l'attività dell'O.d.V.; ne convoca le riunioni, fissando l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
2. Il presidente sottoscrive le comunicazioni dell'O.d.V. in nome e per conto del medesimo.
3. In caso di cessazione dall'incarico del presidente, subentra nella funzione il componente più anziano dell'O.d.V. fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera la nomina del nuovo presidente dell'O.d.V..

Art. 4. Budget annuale. Impegno di risorse extra budget in casi di eccezionalità e urgenza

1. L'O.d.V. quantifica, per ciascun anno di esercizio, il budget di spesa, in relazione all'attività di controllo pianificata. Il budget è utilizzabile esclusivamente per le spese necessarie allo svolgimento dei compiti dell'O.d.V..
2. Il budget è trasmesso al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'approvazione.
3. L'O.d.V. predispose il rendiconto sull'utilizzo del budget nella relazione annuale.
4. L'impegno di risorse in misura eccedente il budget approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione è consentito, in situazioni di comprovata eccezionalità e urgenza, previa delibera dall'O.d.V. adottata secondo la procedura prevista dall'art. 6.
5. Le delibere di impegno di risorse che eccedono i poteri di spesa dell'O.d.V. devono essere specificamente motivate e documentate, prevedendo l'indicazione analitica della stima di spesa.

Art. 5. Convocazione delle riunioni

1. L'O.d.V. si riunisce almeno ogni quattro mesi.
2. Ciascuno dei componenti dell'O.d.V. può richiedere, con istanza al presidente, ulteriori riunioni, laddove ciò risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'O.d.V..
3. La convocazione delle riunioni è comunicata dalla segreteria dell'O.d.V. ai componenti di quest'ultimo, nonché ad eventuali altri soggetti di cui è prevista la partecipazione; la convocazione è inviata, anche a mezzo fax o per posta elettronica, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima di tale data. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno.
4. Qualora il presidente rigetti la richiesta di convocazione di cui al comma 2, egli deve immediatamente consultare, a mezzo fax o per posta elettronica, il terzo componente dell'O.d.V.; se quest'ultimo esprime parere favorevole alla convocazione della riunione, il presidente ha l'obbligo di convocarla.
5. Ciascun componente dell'O.d.V. comunica alla segreteria del medesimo il recapito al quale intende ricevere le convocazioni delle riunioni e le altre comunicazioni, ed è tenuto ad indicare eventuali variazioni dello stesso.
6. Le riunioni dell'O.d.V. si svolgono presso la sede della Fondazione in Milano, palazzo della Regione Lombardia, Via Taramelli n. 12.

	REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	I07
		Rev. 0 del 30.05.13

Art. 6. Riunioni e delibere

1. Si intende validamente costituita la riunione alla quale partecipano tutti i componenti dell'O.d.V.; la riunione è presieduta dal presidente, coadiuvato dal segretario di cui all'art. 13.
2. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
3. Le delibere dell'O.d.V. sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei componenti; a ciascuno di essi è attribuito un voto. Ogni componente ha diritto di fare verbalizzare il proprio dissenso.
4. Ciascun componente dell'O.d.V. ha l'obbligo di astenersi dalla votazione laddove versi in una situazione di conflitto di interessi rispetto all'oggetto della delibera.
5. Alle riunioni dell'O.d.V. possono essere invitati a partecipare dipendenti, collaboratori della Fondazione o terzi, qualora la trattazione di specifici argomenti lo richieda. La partecipazione di soggetti esterni all'O.d.V. è circoscritta al tempo strettamente necessario alla audizione o al confronto con costoro. Il presidente ricorda ai partecipanti esterni gli obblighi di riservatezza ai quali essi sono tenuti in relazione alle informazioni trattate, e, se necessario, chiede agli stessi l'assunzione di un formale impegno di rispetto dei suddetti obblighi. In ogni caso, i partecipanti esterni non possono assistere alle deliberazioni delle decisioni dell'O.d.V..

Art. 7. Documentazione e archiviazione


1. L' O.d.V. archivia e conserva la documentazione inerente alla sua attività, al fine di consentirne la tracciabilità, in apposito registro, custodito con modalità idonee a garantirne la riservatezza.
2. Possono accedere e consultare il registro solo i componenti dell' O.d.V..
3. Nel registro vengono raccolti separatamente, e in ordine cronologico, il M.O.G. completo di tutte le sue parti e il codice etico, i documenti societari, le comunicazioni effettuate e quelle ricevute dall'O.d.V. aventi per oggetto i rapporti con gli organi sociali e le funzioni aziendali, i flussi informativi con gli organi sociali e le funzioni aziendali, i verbali delle riunioni dell'O.d.V. ed eventuali documenti allegati, le segnalazioni pervenute all'O.d.V..

Art. 8. Flussi informativi

1. L'O.d.V. richiede, con apposita delibera, i flussi informativi agli organi sociali e alle funzioni aziendali della Fondazione, precisandone i contenuti minimi e la periodicità.
2. Laddove l'espletamento dei compiti di verifica e di vigilanza lo richieda, l'O.d.V. si coordina con gli omologhi organismi di controllo delle società di NMS Group.
3. L'O.d.V. predispone i flussi informativi nei riguardi degli organi sociali della Fondazione secondo quanto previsto dal M.O.G..

Art. 9. Verifiche e vigilanza

1. L'O.d.V. predispone, in concomitanza con l'inizio di ogni esercizio sociale, il piano delle verifiche annuali.

	REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	I07
		Rev. 0 del 30.05.13


2. Il piano di cui al comma 1 individua le linee generali delle verifiche da compiere in ordine al funzionamento e all'osservanza del M.O.G. indicando, laddove possibile, le tempistiche, le aree aziendali interessate e le eventuali risorse da utilizzare.
3. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del M.O.G. si realizza e si avvale di modalità di intervento che, per la natura dell'attività di vigilanza medesima, possono non essere previste dal piano delle verifiche annuali.
4. In ogni caso, il piano delle verifiche annuali non vincola i contenuti, i tempi e le modalità dell'attività di vigilanza dell' O.d.V..
5. Le singole verifiche sono documentate da una relazione che contiene la descrizione delle procedure soggette a verifica e dei relativi presidi, l'individuazione dei rischi di reato e il controllo sull'aggiornamento della mappatura di questi ultimi, l'indicazione delle eventuali violazioni o disapplicazioni dei presidi esistenti e la loro eventuale rilevanza disciplinare, le dichiarazioni del personale ascoltato, la valutazione analitica dell'efficacia e dell'idoneità dei presidi verificati, la valutazione del grado di comprensione del personale ascoltato circa il ruolo e il funzionamento dei presidi, gli eventuali suggerimenti sulle modifiche da apportare ai presidi esistenti, gli eventuali suggerimenti su ulteriori approfondimenti da compiere in ordine alle procedure e ai presidi verificati.
6. Gli interventi di vigilanza vengono documentati secondo le modalità indicate nel comma 5, in quanto compatibili con la natura dell'intervento svolto.

Art. 10. Aggiornamento del modello organizzativo e formazione del personale

1. In adempimento a quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 lett. *b* del d. lgs. n. 231 del 2001 l'O.d.V. cura l'aggiornamento del M.O.G.. A tale fine, l'O.d.V. si coordina con gli organi amministrativi per le azioni da intraprendere.
2. L'O.d.V. fornisce esclusivamente indicazioni di metodo sulle azioni da intraprendere per l'aggiornamento del M.O.G.; limitatamente a tale compito, l'O.d.V. fornisce la propria consulenza a favore degli organi e delle funzioni aziendali incaricate dell'aggiornamento del M.O.G..
3. L'O.d.V. si coordina con gli organi amministrativi per la predisposizione dei piani di formazione del personale della Fondazione. A tale fine, l'O.d.V. fornisce la propria consulenza per l'individuazione dei contenuti, della periodicità e delle modalità di erogazione della formazione del personale.

Art. 11. Segnalazioni all'O.d.V.

1. L'O.d.V. si pronuncia su tutte le segnalazioni ricevute, valutando anche quelle pervenute in forma anonima. All'autore della segnalazione è dato riscontro scritto dell'avvenuto ricevimento della medesima. Qualora una segnalazione sia ricevuta da un solo componente, questi ne informa senza ritardo il presidente dell'O.d.V. che procede secondo le modalità previste dall'art. 5.
2. L'O.d.V. si pronuncia su ciascuna segnalazione classificandola come irrilevante, infondata o fondata. In caso di segnalazione fondata, l'O.d.V. procede ai controlli previsti dall'art. 9.

	REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	I07
		Rev. 0 del 30.05.13

Art. 12. Obblighi di riservatezza

1. I componenti dell'O.d.V. sono obbligati a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 13. Segretario

1. L'O.d.V. nomina un segretario, il quale è incaricato della ricezione, archiviazione e conservazione della documentazione dell'O.d.V.; il segretario cura la stesura dei verbali delle riunioni dell'O.d.V. e la conservazione del registro di cui all'art. 7.

Art. 14. Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate secondo quanto previsto dall'art. 6.